



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magi strati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - dott.ssa Petra Uliana | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 7-1/2023 R.G. P.U.

promosso da

██████████, con l'avv. Francesca Greblo

RICORRENTI

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da ██████████ ai sensi dell'art. 268 CCII, ritenuta preliminarmente la competenza territoriale del Tribunale, essendo le ricorrenti residenti a Godega di Sant'Urbano (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle ricorrenti,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che le ricorrenti non siano assoggettabili a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,

che le stesse si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- hanno debiti per euro 125.000,00 circa e, rispettivamente, per euro 116.000,00 circa,
- dispongono del solo reddito da lavoro dipendente e, per quanto riguarda la ██████████, della quota del 50% della proprietà di un immobile soggetto a procedura esecutiva,



rilevato che detto sovraindebitamento ha un'origine comune e che le ricorrenti sono madre e figlia conviventi (art. 66 CCII),

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di [REDACTED]
[REDACTED],

nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e la dott.ssa [REDACTED]
[REDACTED] quale liquidatore,

ordina alle ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendica o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,

ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti,

dispone che la notifica della sentenza alle ricorrenti venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 7 febbraio 2023

Il Giudice Estensore

Clarice Di Tullio

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

